

## **La mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari**

La normativa applicabile ai contratti bancari è disciplinata nel codice civile (artt. 1834 e ss.) e nel testo unico bancario.

I contratti bancari devono essere redatti per iscritto (art. 117, comma 1, testo unico bancario) e la legge specifica che una copia del contratto deve essere consegnato al cliente (art. 117, comma 1, testo unico bancario).

Una delle disposizioni più controverse del diritto bancario è quella relativa alla possibile modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca: ciò è possibile solamente nei contratti a tempo indeterminato purché la clausola sia stata approvata specificamente dal cliente (art. 118, comma 1, testo unico bancario), e ciò in ragione della posizione contrattuale di debolezza in cui si trova il cliente che è costretto ad accettare quanto predisposto dalla banca, con pochissimi margini di contrattazione.

Per questo motivo, le variazioni contrattuali sfavorevoli per il cliente per le quali non siano state osservate dette prescrizioni sono inefficaci (art. 118, comma 3, testo unico bancario).

L'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede tra le materie, nelle quali il ricorso alla mediazione è obbligatorio, anche i contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Si deve segnalare che, nell'ambito dei contratti bancari, esiste un procedimento 'speciale' di mediazione bancaria e un procedimento 'generale' di mediazione, disciplinato appunto dal d.lgs. n. 28/2010.

Fermo restando l'obbligo di un tentativo di conciliazione prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, la scelta fra il ricorso alla mediazione generale e la mediazione speciale bancaria non è del tutto libera: vi sono alcuni casi in cui il ricorso al procedimento speciale dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario è escluso (ad esempio, qualora la banca intenda agire in giudizio o in caso di superamento della soglia di valore di 100.000,00 euro).

Le tipologie di controversie che vengono più frequentemente rimesse alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario riguardano i conti correnti, i mutui e i finanziamenti nonché i servizi e gli strumenti di pagamento, ma anche le condotte precontrattuali possono essere oggetto di ricorso.